



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 7, comma 4;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e, in particolare, l’articolo 10;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2012, recante l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato generale – di una struttura di missione denominata “*Struttura di missione per la commemorazione del centenario della prima guerra mondiale*”, confermata con modificazioni e ridenominata in “*Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale*”, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2014, prorogata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 gennaio 2017 e da ultimo confermata, con modificazioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018 di costituzione del nuovo Governo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2013, recante istituzione del “*Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale*”;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), e in particolare l’articolo 1, comma 308, che assegna risorse finanziarie al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei “*Luoghi della memoria*” nel quadro degli



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

eventi programmati per la celebrazione del Centenario della prima guerra mondiale;

VISTO il comma 309 dell'articolo 1 della sopracitata legge di stabilità 2014 che assegna risorse finanziarie al fine di promuovere la conoscenza degli eventi della prima guerra mondiale e di preservarne la memoria in favore delle future generazioni attraverso la realizzazione di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita, anche prevedendo il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado in un percorso didattico integrativo ai fini del recupero di lettere, oggetti, documenti e di altro materiale storico;

VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289, e in particolare il comma 4-*bis* dell'articolo 60, introdotto dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147, articolo 1, comma 106, che assegna al "Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale", di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2013, il compito di individuare gli interventi relativi alla valorizzazione del patrimonio morale, culturale e storico dei luoghi di memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Guerra di liberazione;

VISTA la legge 12 novembre 2012, n. 206, che prevede una serie di interventi e di iniziative per celebrare il secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi e istituisce a tale fine un Comitato promotore presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, al quale la struttura ha fornito il supporto per l'anno verdiano 2013;

VISTO l'articolo 1, comma 482, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante l'autorizzazione di spesa necessaria per la promozione e lo svolgimento di iniziative funzionali alle celebrazioni del settantesimo Anniversario della nascita della Repubblica Italiana e del riconoscimento dei diritti elettorali delle donne, del settantesimo Anniversario della Costituzione della Repubblica Italiana, nonché del centenario della nascita di Aldo Moro;

VISTO l'articolo 16-novies del decreto-legge 20 giugno 2017, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.123, con il quale è autorizzata la spesa di 350.000 euro per consentire lo svolgimento delle celebrazioni della figura di Antonio Gramsci, in occasione dell'ottantesimo



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

anniversario della sua scomparsa;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2018, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole dott. Giancarlo Giorgetti, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

CONSIDERATO che permane la necessità di avvalersi della "Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale", anche al fine di evitare soluzioni di continuità dell'azione amministrativa svolta, nonché al fine di fornire il necessario supporto operativo per le attività concernenti la realizzazione del programma degli eventi connessi alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale;

RITENUTO pertanto necessario confermare, con modifiche, la predetta struttura di missione, fino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

DECRETA

Art. 1

1. A decorrere dal 2 luglio 2018 è confermata, con le modifiche di cui al presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la "Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale", che assume la denominazione di "Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale e per la promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale", operante alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri -



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Segretario del Consiglio dei ministri.

2. "La struttura di missione" opera fino alla scadenza del mandato del Governò in carica.

Art. 2

1. La Struttura di missione di cui all'articolo 1 assicura gli adempimenti necessari per la realizzazione dei programmi e degli interventi connessi alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale e per la promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale, e in particolare:

- a) assicura gli adempimenti necessari per la realizzazione del programma e degli interventi connessi alle commemorazioni del centenario della prima guerra mondiale, come definiti dal Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2013 e inoltra al Segretario generale una relazione concernente l'attività svolta e la relativa situazione contabile;
- b) assicura gli adempimenti necessari per la realizzazione del programma e degli interventi connessi alle celebrazioni del settantesimo anniversario della Costituzione, come definiti dal Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale;
- c) cura gli adempimenti relativi alle attività di comunicazione e promozione connesse alle citate celebrazioni;
- d) provvede a porre in essere i necessari adempimenti per la definizione delle residue attività connesse alle ricorrenze dell'anno verdiano 2013, al settantesimo anniversario della Repubblica e dei diritti elettorali delle donne, nonché al Centenario della nascita di Aldo Moro;
- e) provvede a porre in essere i necessari adempimenti per la definizione delle residue attività connesse alla ricorrenza del centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia già svolte dall'Unità tecnica di missione per le celebrazioni dei 150 anni, e inoltra al Segretario generale un report concernente le attività effettuate;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

f) provvede a porre in essere i necessari adempimenti per la definizione delle residue pendenze connesse allo svolgimento dei mondiali di nuoto "Roma 2009" già svolte dall'Unità tecnica di missione;

g) assicura gli adempimenti necessari per la realizzazione del programma e degli interventi connessi alle celebrazioni del settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione, come definiti dal Comitato storico scientifico per gli Anniversari di interesse nazionale e dalla Confederazione italiana fra le Associazioni combattentistiche e partigiane;

h) assicura gli adempimenti inerenti le celebrazioni dell'ottantesimo anniversario della scomparsa di Antonio Gramsci;

i) vigila e coordina le iniziative di promozione e realizzazione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale

2. La struttura di missione, per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1, può svolgere funzioni di stazione appaltante e, comunque, funzioni di supporto tecnico-operativo nel corso della realizzazione del programma e degli interventi connessi alle celebrazioni indicate dallo stesso comma 1.

Art. 3

1. Alla struttura di missione è preposto un coordinatore, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con incarico di livello dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, commi 4, 5-bis o 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, scelto tra i dirigenti dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o di altre pubbliche amministrazioni, ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione, dotati di professionalità specifica per l'incarico da svolgere, al quale è attribuito un trattamento economico lordo onnicomprensivo in misura non superiore a quello massimo attribuito ai coordinatori di Uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Oltre al coordinatore, alla struttura di missione è assegnato un contingente di personale così



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

composto:

- a) due dirigenti di livello dirigenziale non generale, appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o scelti, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, tra i dirigenti dei Ministeri o di altre pubbliche amministrazioni, ovvero scelti tra estranei ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cui è attribuita la retribuzione di posizione variabile nell'importo massimo previsto per gli incarichi dirigenziali di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
 - b) non più di quindici unità di personale non dirigenziale appartenenti alla categoria A (ex area III) e alla categoria B (ex area II) dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dei Ministeri, collocate in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo in base all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; nell'ambito del predetto contingente di personale non dirigenziale, due unità possono essere scelte anche fra appartenenti ai ruoli di altra Pubblica amministrazione, non più di sette unità possono essere scelte anche fra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, ai quali è attribuita, con contratto a tempo determinato, in riferimento alle funzioni loro assegnate, la posizione economica equiparata al personale di categoria A-F1 o B-F1 del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Una di tali unità estranee alla pubblica amministrazione, con posizione economica equiparata al personale di categoria B-F1, è addetta alla segreteria;
 - c) due dirigenti di livello dirigenziale non generale, appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, o scelti, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, tra i dirigenti di altre pubbliche amministrazioni, ovvero scelti tra estranei ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con funzioni di comunicazione, cui è attribuita la retribuzione di posizione variabile nell'importo massimo previsto per gli incarichi dirigenziali di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. La struttura di missione può avvalersi di esperti nominati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 303 del 1999, cui spettano compensi onnicomprensivi lordi annui nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 60.000,00 e per un importo *pro capite* annuo lordo non



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

superiore a euro 30.000,00.

4. Presso la Struttura opera altresì un Consulente, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per le questioni relative al coordinamento e alla realizzazione delle iniziative celebrative degli anniversari di interesse nazionale, al quale spetta un compenso non superiore a euro 46.000,00 annui lordi.

Art. 4

1. Con successivi provvedimenti verranno individuati il personale, anche dirigenziale, nonché gli esperti da assegnare alla struttura di missione.

Art. 5

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, nei limiti delle disponibilità, gravano sui pertinenti capitoli del centro di responsabilità n. 1 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presente decreto è trasmesso, per i successivi adempimenti, ai competenti organi di controllo.

Roma,

2 LUG. 2018

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL N. 2026
Roma, 5/7/18
IL REVISORE

S. Melloni

IL DIRIGENTE

CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO AFFARI
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERI
Reg. n. - Prev. n.

1528
19 LUG 2018

IL MAGISTRATO